

REGOLAMENTO (CE) N. 347/2001 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2001
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano

continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Descrizione	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Assortimento di quattro articoli presentati in uno stesso imballaggio per la vendita al dettaglio comprendente: a) Un indumento per bambina di maglia a rete, in tinta unita, destinato a coprire la parte inferiore del corpo dalla vita alla parte superiore della coscia (100 % fibre sintetiche), con elastico in vita, con due strisce decorative attaccate alla cintura, una di maglia a rete l'altra in stoffa a maglia (100 % fibre sintetiche). I bordi dell'indumento non sono orlati. Un motivo decorativo floreale di maglia a rete è applicato sul davanti dell'indumento. (Gonna) (Cfr. foto n. 610 A) (*) b) Una bacchetta magica in plastica con una stella metallica e decorazioni di piume. (Cfr. foto n. 610 B) (*) c) Un paio di scarpette da ballo (giocattoli) con tomaia in materia tessile che presenta un elastico e un nastro decorativo intorno al bordo superiore e per tutta la larghezza. Suola in plastica. Sulla parte anteriore di ogni scarpetta è applicata una rosetta di maglia a rete ed un fiocco di 100 % fibre sintetiche o artificiali. (Cfr. foto n. 610 C) (*) d) Borsetta di plastica trasparente con disegno stampato sul davanti, con cerniera lampo, con tracolla (non regolabile) e con decorazioni sui bordi. Dimensioni: 16 × 13,5 × 4,5 cm. (Borsetta) (Cfr. foto n. 610 D) (*)	6104 53 00 9503 90 32 9503 90 37 4202 22 10	Questi quattro articoli non possono essere considerati «merci presentate in assortimento condizionato per la vendita al dettaglio» poiché essi non rispondono ad un'esigenza particolare, né servono per svolgere un'attività specifica. La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6104 e 6104 53 00. La nota 1 e) del capitolo 95 esclude da questo capitolo gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 e 62. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9505, lettera A, punto 3. La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 32. La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 f) del capitolo 64 e dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 37. Le scarpette da ballo (giocattoli) non possono essere considerate delle calzature da camera del capitolo 64 a causa della tenuta stretta del piede da parte dell'elastico che corre lungo il bordo superiore della scarpetta e sul collo del piede. Le materie tessili utilizzate non resistono ad un uso normale come scarpette da ballo. La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4202, 4202 22 e 4202 22 10. La nota 1 d) del capitolo 95 esclude le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 e 4304.
2. Assortimento di tre articoli presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio comprendente: a) Un abito per bambina in tessuto, con scollo a V senza apertura. Del pizzo a maglia che copre il tessuto è stato applicato sul corpino. L'indumento presenta maniche corte con elastico all'estremità. Esso non è orlato alla scollatura, all'estremità della maniche e alla base. b) Due accessori consistenti in un velo a maglia ed un mazzolino di fiori (bouquet) in materia tessile (100 % di fibre sintetiche). Le merci sono condizionate in uno stesso imballaggio e presentate come un insieme di oggetti di fantasia per bambina. (Abito intero) (Cfr. foto n. 611) (*)	6204 43 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6204 e 6204 43 00. La nota 1 e) del capitolo 95 esclude da questo capitolo gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 e 62. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9505, lettera A, punto 3.

Descrizione	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
3. Sandali con suola esterna in gomma, di cui l'altezza del tacco compresa la suola è inferiore a 3 cm, con suola interna di lunghezza uguale o superiore a 24 cm. La maggior parte della superficie esterna della tomaia è costituita da strisce di cuoio foderate di tessuto di fibre artificiali. Tre strisce in materia tessile sono fissate di traverso sul collo del piede con chiusura del tipo «velcro». (cfr. le foto nn. 609 A + B) (*)	6403 99 33	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 64, dalla nota complementare 1 del capitolo 64 nonché dal testo dei codici NC 6403, 6403 99 e 6403 99 33. Questi sandali non possono essere considerati come «calzature da sport» ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64. Essi non possono neanche essere considerati come «calzature destinate all'attività sportiva» ai sensi della definizione delle «calzature ad alta tecnologia» in particolare perché la tomaia non assicura la stabilità del piede nella calzatura.
4. Calzatura da camera con tomaia di stoffa a maglia del tipo felpa («peluche») che presenta un bordo a coste applicato che copre la caviglia, con una testa di animale (scimmia) cucita sulla mascherina della stessa materia della tomaia. La suola è composta da uno strato di materia plastica cellulare morbida inserita tra due strati di materia tessile. Dei puntini in PVC sono applicati sullo strato esterno di materia tessile resistente. La materia tessile esterna (circa 80 % della superficie della suola esterna) ed i puntini in PVC (circa il 20 % della superficie della suola esterna) entrano a contatto con il suolo. (Cfr. le foto nn. 608 A + B) (*)	6405 20 91	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 b) del capitolo 64, dalla nota complementare 2 del capitolo 64 nonché dal testo dei codici NC 6405, 6405 20 e 6405 20 91. Lo strato esterno di materia tessile presenta le caratteristiche di durabilità e/o resistenza richiesta dall'uso normale di una suola esterna. Tenuto conto di queste caratteristiche, la suola esterna dev'essere considerata come una suola in materia tessile.

(*) Le fotografie hanno valore puramente informativo.



